

LEGGE 1 dicembre 1956 , n. 1436

Istituzione dell'uniforme di servizio per il personale delle Dogane.

Vigente al: 12-8-2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita l'uniforme per il personale in servizio nell'Amministrazione delle dogane.

Art. 2.

Con apposito regolamento saranno stabilite le norme relative alla composizione e foggia dell'uniforme, ai distintivi di gruppo e di grado, alla durata dei singoli capi di vestiario ed alla loro rinnovazione, nonche' le altre norme di esecuzione della presente legge.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore, nei confronti del personale subalterno delle Dogane, le disposizioni di cui all'art. 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

La spesa per la fornitura ed il rinnovamento dell'uniforme e' a carico dello Stato e sara' iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Alla spesa, stessa, valutata in lire 360 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57, si fara' fronte con il maggior gettito derivante dall'aumento del diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni stabilito con il successivo articolo.

Art. 5.

Il diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, attualmente stabilito in lire trenta per ciascun piombo o contrassegno, e' elevato a lire cento per ciascun piombo o contrassegno.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO -
TAMBRONI - MEDICI -
MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO